I.C. STATALE CHIGNOLO PO
Prot. 0004292 del 31/03/2022
IV-8 (Uscita)

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Pavia

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO

Il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"* ha sostanzialmente revisionato le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo nel contesto di un generale allentamento delle misure anti-contagio.

A completamento di quanto previsto da tale atto il Ministero della Salute ha rilasciato la Circolare 0019680-30/03/2022-DGPRE-DGPRE-P che ribadisce le modalità di gestione dei casi e contatti stretti di caso COVID-19.

Soggetto COVID-19 positivo (caso accertato)

Si considera come *caso accertato* di Covid-19 il soggetto risultato positivo ad un tampone antigenico[1] o molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2.

I casi accertati sono tenuti ad osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio della durata di:

1) Minimo 7 giorni (di cui gli ultimi 3 senza sintomi) dalla data del tampone positivo: se sono vaccinati con 3 dosi oppure se hanno ricevuto la 2a dose da almeno 14 giorni e da meno di 120;
2) Minimo 10 giorni (di cui gli ultimi 3 senza sintomi) dalla data del tampone positivo: in tutti i casi non ricompresi nel punto 1.

Il periodo di isolamento si conclude con l'effettuazione di un test antigenico[1] o molecolare negativo eseguito non prima del 7° giorno o del 10° giorno a seconda delle categorie di cui sopra. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche in assenza di tampone negativo.

Contatti stretti di caso COVID-19

Fino a 3 positivi tra i bambini/alunni della stessa classe/sezione/gruppo

- L'attività educativa/didattica prosegue in presenza
- I bambini/gli alunni con più di 6 anni di età ed il personale scolastico indossano mascherine chirurgiche.

1 I test auto-somministrati non sono sufficienti a stabilire la diagnosi di Covid-19 né utili ai fini della chiusura dell'isolamento. In caso venga riscontrata una positività a seguito di un tampone casalingo occorre rivolgersi il prima possibile al proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta per l'effettuazione di un test di conferma.

- La scuola non procede con la segnalazione su Portale Scuole ma conteggia i casi successivi al 1° che si verificano tra gli alunni nella classe.
- Nel conteggio vanno considerati solo i casi che si sviluppano durante il periodo di sorveglianza e insorti in un intervallo temporale non superiore a 5gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del 1° caso (es. 1° caso il 10 febbraio, casi 2°,3°,4° insorti entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione). Gli educatori/insegnanti/operatori scolastici positivi non entrano nel computo dei numero dei positivi per sezione o gruppo classe.

Dal 4° caso positivo in poi nella stessa classe/sezione/gruppo

- L'attività educativa/didattica prosegue in presenza
- I bambini/gli alunni con più di 6 anni di età ed il personale scolastico indossano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto.
- Tutti i contatti indipendentemente dal ruolo o dall'età sono posti in auto-sorveglianza quindi monitorano il proprio stato di salute e alla prima comparsa di sintomi eseguono un tampone antigenico (anche auto-somministrato[2]) o molecolare. In caso di esito negativo e persistenza della sintomatologia il tampone andrà ripetuto a distanza di 5 giorni dalla data di ultimo contatto.
- La scuola procede con la segnalazione su Portale Scuole e scarica il Documento di Auto-sorveglianza da distribuire alle famiglie.

Ulteriori indicazioni:

- ✓ È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- ✓ È vietato accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea > 37,5°C.
- ✓ I tamponi rapidi positivi in auto-somministrazione non devono essere comunicati al Dirigente Scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi fino a che non vengono confermati da un tampone antigenico o molecolare eseguito presso le sedi autorizzate.
- ✓ Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia auto-somministrato che non) al di fuori delle condizioni sopra elencate.
- ✓ In qualunque momento gli operatori del DIPS possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base

[2] In caso di test antigenico auto-somministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, mentre il positivo deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato presso il MMG/PLS oppure presso uno dei punti tampone autorizzati (https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole)

all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica.

- ✓ Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo): nel soggetto con tampone naso-faringeo risultato negativo, qualora il sospetto per infezione da SARS-CoV-2 permanga rilevante, è a discrezione del pediatra o medico curante la possibilità di ripetizione del test a distanza di 2-3 giorni.
- ✓ Soggetto con sintomi non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone: il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scolastico.

Documentazione per il rientro a scuola

Per il rientro a scuola dei soggetti in isolamento poiché risultati positivi a SARS-CoV-2 è sufficiente la dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo adeguatamente documentato. Non sono ammessi tamponi auto-somministrati per la chiusura dell'isolamento.

Effettuazione dei test diagnostici

L'effettuazione dei test diagnostici senza costi per il cittadino deve seguire le seguenti vie preferenziali:

CHI	DOVE	QUANDO	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
ALUNNO POSITIVO AL TERMINE DELL'ISOLAMENTO (GUARIGIONE)	PUNTI TAMPONE ASST (1A SCELTA) PRIVATI ACCREDITATI (2A SCELTA)	Dopo 7 o 10 giorni dal tampone positivo a seconda dello stato vaccinale	Provvedimento di Isolamento ATS o Impegnativa MMG/PLS + Consenso informato
CONTATTI SCOLASTICI DI SOGGETTI POSITIVI PER CUI SI E' DISPOSTA L'AUTOSORVEGLIANZA	MMG/PLS (1A SCELTA) PUNTI TAMPONE ASST (1A SCELTA) PRIVATI ACCREDITATI (2A SCELTA) TEST AUTOSOMMINISTRATO (3A SCELTA)*	Solo all'insorgenza di sintomatologia Se la sintomatologia permane, ripetere il tampone a 5 giorni di distanza dall'ultimo contatto con il caso positivo	Impegnativa MMG/PLS + Consenso informato

*In caso di esito positivo sarà necessaria conferma tramite tampone effettuato presso i centri autorizzati (1a e 2° scelta)

A questo link è possibile consultare l'elenco delle strutture in provincia di Pavia che effettuano tamponi per le scuole: https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole

N.B. Per effetto della cessazione dello stato di emergenza, dal giorno 01/04/2022 non sarà più possibile eseguire il test antigenico a carico del SSR presso le farmacie del territorio.